

Vostra ref.:

Nostra ref.: jpc

Responsabile: Jean-Paul Coquoz

Zurigo, 28 giugno 2013

## **Informazione per gli affiliati no. 198/2013** **Importanti aggiunte applicabili dal 1° luglio 2013**

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente vi comunichiamo le aggiunte importanti che sono applicabili dal 1° luglio 2013 nell'ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD e degli assegni familiari (AF).

### **1. Assegni familiari – Sentenza del Tribunale federale**

In seguito alla sentenza del Tribunale federale del 10 aprile 2013 relativa al diritto agli assegni di formazione in **caso di praticantato**, dobbiamo precisare il testo a pagina 23 del nostro «manuale per assegni familiari 2013 (esistente in versione francese o tedesca)» relativo al diritto per assegni di formazione in caso di praticantato. La descrizione seguente sarà aggiunta nella 6° edizione del nostro manuale, valido a partire del 1° gennaio 2014, ma è **applicabile da subito**.

Per quanto riguarda il **limite di reddito** durante il praticantato, **non è cambiato nulla**. Se il reddito medio durante il praticantato è superiore alla somma massima di una rendita annuale di vecchiaia (attualmente CHF 28'080.- all'anno, rispettivamente CHF 2'340.- al mese), il periodo di praticantato in questione **non dà diritto ad un assegno di formazione**.

Se il praticantato viene effettuato durante le vacanze universitarie oppure durante un periodo d'interruzione degli studi fino ad un massimo di **quattro mesi** (art. 49ter, paragrafo 3 RAV), il reddito totale realizzato (reddito del praticantato più eventuali redditi supplementari durante il periodo di formazione) è convertito in un reddito medio mensile per l'anno corrispondente.

**Se il limite di reddito non viene superato, i casi di praticantato possono essere suddivisi nelle tre categorie seguenti:**

#### **1° categoria: praticantato previsto dalla legge o da un regolamento di formazione**

Se il praticantato è richiesto legalmente o da un regolamento di formazione, per l'ammissione ad un corso di formazione o d'esame o per ottenere la laurea, il diritto ad un assegno di formazione è dato. Il pagamento dell'indennità di formazione viene effettuato a partire dall'inizio del praticantato.

Per questa categoria è necessario ottenere un'attestazione dell'istituto responsabile della formazione rispettivamente i documenti legali o il regolamento così come il contratto di praticantato contenente chiaramente la durata del praticantato, il salario mensile e la firma di entrambe le parti.

## **2° categoria: praticantato indispensabile**

Se il praticantato è indispensabile, cioè se è richiesto dall'eventuale società incaricata della futura formazione, il diritto per gli assegni di formazione è dato. Il pagamento dell' indennità di formazione viene effettuato a partire dall'inizio del praticantato.

In questo caso, oltre al contratto di praticantato come nel caso della 1° categoria, occorre anche la dichiarazione scritta della società di formazione, dalla quale si possa rilevare l'inizio della formazione professionale una volta concluso il praticantato. Vogliate notare che l'azienda dove viene effettuato il praticantato non deve essere necessariamente identica a quella che si occuperà della successiva formazione.

## **3° categoria: altri casi**

Se il praticantato non adempie le condizioni definite nella 1° e 2° categoria, rispettivamente nei casi dove i documenti richiesti non vengono forniti prima dell'inizio del praticantato, il diritto agli assegni di formazione **non è dato**. Se **dopo conclusione del praticantato** viene intrapresa una formazione che si **trova in relazione** con il praticantato, è **possibile** autorizzare il versamento retroattivo degli assegni di formazione per il periodo di praticantato.

Questi casi dovranno essere esaminati individualmente. **In caso d'incertezza potete consultare la nostra cassa di compensazione**. Affinché la nostra cassa possa determinare un eventuale diritto per gli assegni di formazione durante il periodo di praticantato, i casi a noi sottoposti devono esserci rimessi insieme a tutti i documenti supplementari.

## **2. Estensione dell'UE al 1° luglio 2013 alla Croazia**

L'espansione dell'Unione Europea del 1° luglio 2013, non causa automaticamente l'estensione dell'accordo tra la Svizzera e la Comunità Europea sulla libera circolazione delle persone. Il regolamento (CE) no. 883/2004 e no. 987/2009 non è applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Croazia.

Fino all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, resta in vigore l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a vostra completa disposizione.

Distinti saluti

### **Cassa di compensazione «Assicurazione»**

(Sign) Jean-Paul Coquoz  
Direttore

(Sign) Peter Buholzer  
Vice direttore